



COMUNE DI BIONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Caduti n.6 -25070 BIONE BS

Tel. 0365.897707-Fax 0365.897738

e-mail protocollo@comune.bione.bs.it

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI REGOLAMENTAZIONE
DEL TRANSITO SULLE
STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI**

DIRETTIVA REGIONALE LOMBARDIA

APPROVATA CON D.G.R. N. VII/14016 DELL' 8-8-2003

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.10.2009

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26.09.2012

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 01.10.2015

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle seguenti strade agro – silvo - pastorali:

NUMERO	DENOMINAZIONE STRADA
00001	STRADA BERSENICO - SALTO
00002	STRADA SALTO - COCA
00003	STRADA SUPAELLO - PAIO
00004	STRADA SALTO – S. ANDREA
00005	STRADA SALTO - NAVA'
00006	STRADA BERSENICO – PIANO DI LO
00007	STRADA PIANO DI LO – SAN BERNARDO
00008	STRADA PIANO DI LO - FRASSENEDA
00009	STRADA PIANO DI LO - FALGHETTO
00010	STRADA PIANO DI LO (GERE) - FALGHETTO
00011	STRADA FALGHETTO – PILE E PILETTE
00012	STRADA TELEFERICA - CLEME
00013	STRADA TELEFERICA – PRATO INES
00014	STRADA PIANO DI LO – VAL DE LA CASINA
00015	STRADA NAVEZZE – MADONNA DELLA NEVE
00016	STRADA BREME – MEME – PONTE MERLARO
00017	STRADA MASCHERPA - BREME
00018	STRADA DOSSOLO - MONTECOLO
00019	STRADA VALLE SPINO – MONTE VIENUOVE
00020	STRADA MONDARONE - NAL TASSO
00021	STRADA FRASSENEDA - SOTTRASSO

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro – silvo - pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. - 2 SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore della strada agro – silvo - pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 - CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 - ORDINANZA DI CHIUSURA.

La viabilità agro – silvo - pastorale è soggetta a pericoli vari, quali caduta sassi, ghiaccio, smottamenti, valanghe ecc., avverso i quali gli utenti debbono adottare le necessarie cautele.

Il Comune può, nel caso di situazioni di particolare gravità, in situazioni di pericolo, e/o previa indicazione del Gestore, tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 5 - PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro – silvo - pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 2 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

a) l'intestatario del permesso;

b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di quello indicato sulla carta di circolazione del mezzo, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:

- discendente di primo grado;
- collaterale di primo grado (coniuge);

c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 11.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19.

Nel caso di strade agro- silvo - pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Comune rilascerà i suddetti permessi di transito alle seguenti categorie di utenti:

- A1) residenti e nativi nel Comune o affittuari degli immobili situati nel territorio comunale;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro – silvo - pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro – silvo - pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati che svolgono attività, di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

D4) Portatori di handicap permanente. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa dal richiedente purché lo stesso sia portato;

D5) Portatori di handicap temporanei che temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa dal richiedente purché lo stesso sia portato;

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche;

F1) fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi e soggetti che svolgono attività di escursionismo.

Art. 8 - REGISTRO PERMESSI

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza.

Art. 9 - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 10- LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima	Fondo naturale / Fondo stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5²</i>	<i><10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5¹⁴</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

Art. 10 Bis – CORRISPETTIVO DEL CONTRASSEGNO

Il rilascio di ciascun contrassegno di autorizzazione, da parte del Comune, è gratuito salvo il pagamento di un diritto fisso di € 1,00 per i residenti sul territorio comunale e per gli aventi diritto, mentre i non residenti sono soggetti alle seguenti tariffe:

- € 3,00: Transito giornaliero;
- € 8,00: Transito settimanale;
- € 15,00: Transito mensile;
- € 30,00: Transito anno;

Art. 11 - DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 7-9-10.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.7, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fideiussoria, come da successivo art.15.

Art. 12 - ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro – silvo - pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.13 - SANZIONI

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro – silvo - pastorali del Comune è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.23 comma 8 della L.R. 28.10.2004 n. 27 (sanzione amministrativa da 100,00 € a 300,00 €).

Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Art. 14 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare e sarà gratuito;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A, B, D4 e il permesso di transito avrà validità illimitata;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito avrà validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito avrà validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1, D2, D3 e D5 il permesso di transito avrà validità settimanale;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Per le categorie E1 F1 durata del permesso potrà essere variabile da un giorno a tre mesi.

Art.15 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 7), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 16 - MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro – silvo - pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 17 - COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 18 - CONTROLLI

La Proprietà o il Gestore della strada agro – silvo - pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 11, 16 e 17.

Art. 19 - VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 - DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro – silvo - pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 - MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria della viabilità agro – silvo - pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore. I soggetti titolari di permesso di transito debbono prestare la loro opera per l'esecuzione di semplici operazioni di manutenzione, quale rimozione di sassi dalla sede stradale, pulizia di canalette e di cunette.

Art. 22 - CLASSIFICAZIONE

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro – silvo - pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 23 - GIORNATA DELLE STRADE

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.